

# La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)  
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054  
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)  
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226  
E-mail: info@alservizi.it  
www.lalentesulfisco.it

N. 331  
del 03.09.2012



## La Memory

A cura di Raffaele Covino  
Avvocato e Funzionario della DTL Modena (1)

### Responsabilità solidale nel contratto di trasporto e altre tipologie contrattuali

La **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **circolare n. 17 del 11 luglio 2012**, ha fornito alcuni **chiarimenti in merito all'applicazione del regime di responsabilità solidale - di cui all'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 - alle tipologie contrattuali più ricorrenti nel settore dei trasporti**. In particolare, è stata affrontato **se il regime di responsabilità solidale - di cui all'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 - sia applicabile al contratto di trasporto, all'appalto di servizi di trasporto, subvezione, spedizione, appalto di servizi e logistica**. Segue un'analisi volta ad individuare l'esatto quadro regolatorio di volta in volta applicabile al fine di evitare fenomeni elusivi della normativa afferente alla **responsabilità solidale**, in particolare nell'ambito delle attività esternalizzate dalle aziende.

Riferimento  
normativo

#### Normativa

##### Art.29, comma 2, del Decreto Legislativo n.276/2003

2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. (L. 296/2006).

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ((Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali))" (DL n. 5/2012).

**Regime di  
responsabilità  
solidale nel  
"contratto di  
trasporto"**

## Normativa

### Art. 1678 codice civile

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (2761, 2951), a trasferire persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo a un altro (1378).

**Il contratto di trasporto** trova la sua disciplina codicistica negli artt. 1678 e ss. che trattano prima il contratto di trasporto di persone e poi il contratto di trasporto di cose. Trattasi di uno speciale contratto tipico che rientra nel più ampio *genus* dei contratti di prestazione di servizi, il cui oggetto è rappresentato da "*trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vettore*".

In relazione all'oggetto ed ai mezzi utilizzati, si distingue il contratto di trasporto di persone dal contratto di trasporto di cose e il contratto di trasporto via terra, via acqua e via mare.

In particolare, **il contratto di trasporto rientra nella fattispecie negoziale della *locatio operis*, caratterizzata dalla specialità dell'*opus* – trasporto di persone o cose – con conseguente obbligo di conseguimento del risultato dedotto nel contratto.**

Per quanto concerne lo **schema contrattuale** – pur essendovi chi lo accumuna ad una prestazione di servizi simile all'appalto, con la conseguente possibile applicazione della relativa disciplina, anche in tema di solidarietà – è importante evidenziare come **l'orientamento giurisprudenziale prevalente affermi che al contratto di trasporto non trova applicazione la disciplina sugli appalti e, di conseguenza, la norma speciale sulla responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003, in ragione della tipicità della figura contrattuale che non consente l'applicazione analogica di norme relative ad altre figure contrattuali.**

#### OSSERVA

Si ritiene, inoltre, che il contratto di trasporto si distingue dal contratto d'appalto essenzialmente in quanto ha ad oggetto uno specifico e tipizzato servizio.

Alla luce delle considerazioni svolte, la **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **circolare n. 17 del 11 luglio 2012**, ritiene che il personale di vigilanza debba verificare, in ogni caso, la natura, la quantità e la prevalenza delle attività svolte in concreto dai lavoratori: **solo laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto e ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci, non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.**

**Diversamente, nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle sopra specificate, che esulano dallo schema tipico del trasporto, configurando una diversa prestazione di servizi, si dovrà ritenere applicabile la disciplina dell'appalto e la conseguente previsione dell'art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.**

**Regime di responsabilità solidale nell' "appalto di servizi di trasporto"**

Contemplato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, **l'"appalto di servizi di trasporto"** è una fattispecie negoziale per mezzo della quale il vettore si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all'interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all'altra, dovendo ricorrere, nella specie, la *<<predeterminazione e la*

*sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore>> (2).*

In tali contratti viene programmata una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto, sicché tali trasporti assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali il trasportatore deve organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali.

**Il dato caratterizzante tali fattispecie è la durata e costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto, le quali, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente, per il quale è stato sostenuto che debbano trovare applicazione le disposizioni che disciplinano il contratto di appalto, tra cui anche la disposizione della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003.**

**Ne deriva che il contratto in questione** esulerebbe dal tipo legale di trasporto, dal momento che la sua essenza non risiederebbe nel trasferimento di cose, ma nell'organizzazione del relativo servizio; lo stesso **si inscriverebbe, quindi, nel *genus* del contratto di appalto come appalto di servizi di trasporto. La conseguenza sarebbe quella dell'applicazione delle disposizioni sull'appalto, anziché quelle sul trasporto.**

Tale assunto è stato confermato dalla giurisprudenza, tenuto conto che la suddetta ricostruzione sarebbe *"oltremodo coerente con quella unitaria ricostruzione delle vicenda contrattuale... per cui non è scindibile... il singolo episodio di trasporto, ma è necessario mantenere una visione unitaria e globale del rapporto contrattuale"*(3).

Alla luce delle considerazioni svolte, **la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 del 11 luglio 2012, ritiene che qualora si riscontri che la prestazione dedotta nel contratto di trasporto, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato, è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessita per il committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva – da parte del trasportatore – di una organizzazione idonea, gli ispettori del lavoro potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto**

---

2 Cass. Civ. Sez. III, sent. N. 6160 del 13/03/2009.

3 Corte d'Appello di Torino 3 luglio 1991; Corte Costituzionale 5.11.1996, n. 386

**d'appalto e, conseguentemente, la norma di tutela di cui all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003.**

Precisa, inoltre, che in tali casi, in cui il risultato da raggiungere, anche attraverso la lettura sistematica del contratto e delle clausole singolarmente pattuite, è la predisposizione del servizio complessivamente inteso piuttosto che l'esecuzione di singole prestazioni di trasporto, la giurisprudenza è dell'avviso che *"al fine di garantire una maggiore omogeneità nella disciplina dell'intera fattispecie"* si debba privilegiare la disciplina del tipo contrattuale prevalente *"ossia maggiormente caratterizzante il rapporto"*, ovvero maggiormente rispondente al risultato unitario dedotto nel contratto e che *pertanto "si dovranno applicare le disposizioni che regolano il contratto di appalto"*(4).

**Regime di responsabilità solidale nella "subvezione"**

Con il termine **subvezione o sub trasporto** s'intende un contratto di trasporto riferito alle medesime persone o alle medesime merci già costituenti oggetto di un contratto di trasporto e per la medesima destinazione.

Nel subtrasporto riferito al trasporto di cose, mittente è il vettore del precedente contratto di trasporto, e vettore è un soggetto normalmente a questi legato da rapporti commerciali; il destinatario coincide con quello indicato come tale nel contratto di trasporto.

La **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **circolare n. 17 del 11 luglio 2012**, ritiene che la **disciplina applicabile in tali ipotesi, ai fini della qualificazione, è la stessa prevista per il contratto di trasporto**. In tali ipotesi, tra il vettore e il sub vettore non sussiste alcuna responsabilità solidale (5).

**Regime di responsabilità solidale nella "spedizione"**

**Normativa**

**Art. 1737 codice civile**

Il contratto di spedizione è un mandato (1703) col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le operazioni accessorie.

Ai sensi dell'art. 1737 c.c., **il contratto di spedizione** è un mandato che ha per oggetto l'obbligo, per lo spedizioniere, di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

4 Tribunale di Torino, 23 maggio 2005, n. 3442/2005.

5 Cass. Civile Sez III, 10 gennaio 2008, n. 245.

Il contratto di spedizione è, dunque, un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto il compimento, da parte dello spedizioniere, di un'attività giuridica e, cioè, la conclusione di un contratto di trasporto.

## OSSERVA

La differenza essenziale tra il contratto di spedizione ed il contratto di trasporto consiste nel contenuto dell'incarico in quanto, mentre il vettore ha l'obbligo di consegnare la merce a destinazione e risponde dei deterioramenti e dell'avaria della merce stessa, lo spedizioniere adempie la sua prestazione attraverso la stipulazione del contratto di trasporto, non assumendo i rischi relativi all'esecuzione del trasporto. Lo spedizioniere rimane generalmente estraneo alla regolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti del trasportatore che ha eseguito il trasporto stesso.

La **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **circolare n. 17 del 11 luglio 2012**, ritiene che **in sede ispettiva occorre tuttavia considerare che lo spedizioniere può materialmente assumere in prima persona l'obbligazione del trasporto, assumendo in tal modo gli obblighi ed i diritti del vettore a sensi dell'art. 1741 cod. civ., così da rientrare nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratto di trasporto, rispetto al quale valgono le considerazioni già svolte (vedi infra).**

**Regime di  
responsabilità  
solidale nell'  
"appalto di  
servizi"**

## Normativa

### Art. 1655 codice civile

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

**Il contratto d'appalto** si concretizza nello svolgimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo, avvalendosi in piena autonomia di una propria organizzazione imprenditoriale e con assunzione del rischio d'impresa.

Il criterio discreto tra il contratto d'appalto e il contratto di trasporto, come sopra delineato, è l'assunzione o meno di un insieme di obbligazioni contrattuali non rinvenibili e non riconducibili alla sola disciplina del trasporto, quali *"le obbligazioni derivanti dalla gestione per conto del committente di un'attività imprenditoriale complessa da organizzarsi in maniera stabile sulla base dell'esigenza manifestata dallo stesso"*

*committente, tale per cui la prestazione dedotta in contratto vada ben oltre il solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro (ed eventualmente nell'esecuzione delle tipiche obbligazioni accessorie al trasporto" (6).*

La **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **circolare n. 17 del 11 luglio 2012**, ritiene che **in sede ispettiva, nell'ipotesi di appalto di servizi, ovvero qualora risulti prioritaria la prestazione i servizi o di altre attività ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all'interno del magazzino, promozione, vendita commercializzazione dei prodotti trasportati ecc...) rispetto alla prestazione i mero trasporto, è sempre ravvisabile *sine dubio* il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, espressamente prevista in capo al committente imprenditore o datore di lavoro e all'appaltatore.**

**Regime di responsabilità solidale nel "contratto di logistica"**

**Il contratto di logistica** è il contratto con il quale un soggetto, operatore logistico, si obbliga nei confronti di altro soggetto a compiere il trasporto, il magazzinaggio, l'imballaggio, la manipolazione di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, il parziale assemblaggio dei medesimi ed altre operazioni riconnesse, o alcuni soltanto di tali servizi, nei tempi e con la frequenza richiesti dal ciclo produttivo e da quello distributivo.

Quello di logistica è un contratto nuovo, legislativamente non disciplinato (atipico), al quale risulta potenzialmente applicabile sia la disciplina dettata per il contratto di trasporto che quella prevista per il contratto d'appalto di servizi, essendo necessario, verificare in concreto il tipo di prestazioni dedotte in contratto.

La **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **circolare n. 17 del 11 luglio 2012**, ritiene che **laddove i servizi di logistica non si risolvono in prestazioni meramente accessorie al trasporto o alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), ma si traducano in operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad esso correlate (quali ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari), viene in rilievo un'articolata prestazione di servizi, rispetto alla quale il committente ed il soggetto prestatore di tali servizi possono essere assoggettati alla disciplina dell'appalto, ivi compreso il regime della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003.**

*Copyright© La Lente sul Fisco*

---

6 Tribunale di Venezia – Sez. Lav. N. 218/2011; Tribunale di Milano – Sez. Lav. Del 16/11/2005; Cass. N. 11430/1992 e Cass. 5379/1979.